



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



# RASSEGNA NORMATIVA MARZO/APRILE 2019

U.O. Normativa e regolamenti  
di Ateneo e privacy

## 1. NORMATIVA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 11 MARZO 2019** - Disciplina del fabbisogno finanziario delle università statali per il periodo 2019-2025 (GU n. 67 del 20-03-2019)

**AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 6 MARZO 2019 N. 172** - Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri (GU n. 72 del 26-03-2019)

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019 N. 4** - Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni." (GU n. 75 del 29-03-2019)

**INPS MESSAGGIO DEL 13 MARZO 2019 N. 1033** - Nell'ottica della semplificazione dei processi di lavoro e della diffusione degli strumenti tecnologici nella comunicazione con i cittadini, l'INPS ha provveduto all'aggiornamento dei servizi on-line, rendendo disponibile in formato telematico il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DECRETO 21 GENNAIO 2019 N. 50** - Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica (GU n. 84 del 09-04-2019)



**LEGGE 12 APRILE 2019 N. 31** - Disposizioni in materia di azione di classe (GU n. 92 del 18-04-2019)

**DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32** - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (GU n. 92 del 18-04-2019). Il provvedimento molto complesso contiene anche norme che modificano il Codice degli appalti.

## 2. GIURISPRUDENZA

**CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 9 APRILE 2019 N. 78** - La materia cui è stata chiamata a decidere la Corte è se sia legittimo, vale a dire costituzionale, il dettato legislativo per cui il divieto di partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia non si estende al coniuge. Il giudice che solleva la questione richiama il ragionamento per cui, se il divieto comprende l'affinità, di cui il coniugio è presupposto, è abbastanza evidente che anche il rapporto di coniugio sia ricompreso nelle situazioni ostative. Secondo la Corte il vincolo matrimoniale, rispetto ad altri rapporti di parentela, si fonda su un elemento volontaristico comportante diritti e doveri nascenti dalla normativa civilistica e spesso viene in essere a fronte di una relazione che nasce proprio nel contesto lavorativo. La differenza del rapporto di coniugio dagli altri rapporti parentali fa sì che, quindi, ragionevolmente sia trattato in modo diverso. Ulteriormente, la norma generale sull'incompatibilità in materia concorsuale, vale a dire l'art 51 c.p.c., espressamente regola il coniugio, per cui, richiamando un antico brocardo *lex*,



*ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.* La Corte conclude affermando che “l’esigenza di preservare l’accesso alla carriera accademica da possibili condizionamenti è soddisfatta attraverso meccanismi diversi dalla drastica previsione dell’incandidabilità”.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA DEL 28 FEBBRAIO 2019 N. 2775** - Il Consiglio di Stato interviene duramente sui lavori di una commissione giudicatrice particolarmente disattenta alle procedure e alla ritualità concorsuali. Ne scaturisce un vero e proprio decalogo comportamentale, appropriato per il personale tecnico amministrativo delle Università e degli Enti pubblici di ricerca chiamato a svolgere le funzioni di segretario.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA DEL 14 MARZO 2019 N. 1687** - Il *dies a quo* per l’impugnazione dell’aggiudicazione da parte del concorrente non aggiudicatario inizia a decorrere dal momento in cui esso ha ricevuto la comunicazione individuale di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. Ne consegue che, nel caso di specie, la determina di annullamento della gara avrebbe dovuto essere specificamente e direttamente comunicata alla società che aveva presentato domanda di partecipazione alla gara e che il *dies a quo* per l’impugnazione dello stesso decorreva solo dalla comunicazione medesima (mai avvenuta) e non dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. Infatti la semplice pubblicazione non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell’atto da parte dei soggetti ai quali l’atto direttamente si riferisce ed interessati ad impugnarlo, nei cui confronti, pertanto, occorre che il provvedimento sia notificato o comunicato direttamente.

**CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA DEL 27 MARZO 2019 N. 6** - In applicazione dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e



2004/18/CE”), la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 11 MARZO 2019 N. 1622** - In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il parere non vincolante espresso, in sede di precontenzioso, dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assume connotazione lesiva tutte le volte in cui, riferendosi a una fattispecie concreta, sia stato recepito dalla stazione appaltante nel provvedimento finale, cosicché è impugnabile unitamente a quest’ultimo (conferma TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 1220/2018).

**T.A.R. PUGLIA (LECCE), SEZ. II - SENTENZA DEL 28 MARZO 2019 N. 519** - Le Linee Guida ANAC non possiedono la forza normativa dei regolamenti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/88, con tutto ciò che ne deriva in termini di forza e valore dell’atto (tra l’altro: resistenza all’abrogazione da parte di fonti sottordinate e disapplicabilità entro i limiti fissati dalla giurisprudenza amministrativa in sede giurisdizionale). Pertanto, nel caso di specie, non essendo le Linee Guida in esame assimilabili alle fonti del diritto, non si vede come esse possano soddisfare il requisito del *clare loqui* predicato a livello eurounitario. In sostanza, pretendere di ricavare la sanzione espulsiva non già dalla violazione di una precisa norma giuridica, ma da una prassi dettata da una autorità amministrativa (tale dovendosi intendere l’ANAC), cui, non è attribuito alcun potere di normazione primaria o secondaria non soddisfa il requisito della certezza dei rapporti giuridici, ben potendo mutare nel corso del tempo.



**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA DEL 5 APRILE 2019 N. 2238** - Il giudizio all'esame della Sesta Sezione ha per oggetto il gravame proposto avverso gli esiti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia. La questione se, in seguito all'annullamento giurisdizionale di atti di una procedura concorsuale, la ripetizione della procedura annullata e, in particolare, la rinnovazione degli atti vada, o meno, affidata ed effettuata da una commissione giudicatrice in una composizione diversa da quella dell'organo collegiale che aveva proceduto a compiere le operazioni annullate dal giudice amministrativo, va risolta considerando che la scelta in ordine alla sostituzione necessaria, o meno, della commissione di concorso non si fonda sull'applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all'annullamento degli atti.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA DEL 9 APRILE 2019 N. 2313** - Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR, ha ritenuto legittima l'esclusione da una gara di una impresa che si era visto negare il DURC per alcune incongruenze del tutto marginali. Secondo il Consiglio di Stato la ragione ostativa al rilascio può essere rinvenuta *“anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche perché tale inadempimento di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omissa il versamento di contributi”* pur se molto bassi, inferiori alla soglia di “rilevanza” fissata dalla legge. Nel caso di specie una azienda, con oltre duemila dipendenti, si era visto negare il DURC (e, conseguentemente, non aveva potuto partecipare ad una gara di appalto) in quanto non era stato inserito il codice fiscale del figlio di una dipendente con la conseguente scoperta contributiva di circa 330 euro.

**T.A.R. LAZIO (ROMA) - SENTENZA DEL 15 APRILE 2019 N. 4945** - Aderendo all'orientamento più rigoroso sul requisito della “attualità”



dell'interesse all'accesso *ex art. 53 D.Lgs. 50/2016*, il T.A.R. Roma afferma che il concorrente escluso dalla gara che ha impugnato il provvedimento di esclusione con ricorso definitivamente respinto in doppio grado di giudizio non è legittimato ad accedere agli atti relativi all'aggiudicazione ad altro concorrente ed alla stipula del relativo contratto, atteso che dalla ostensione non potrebbe trarre più alcuna utilità per la difesa in giudizio dei propri interessi.

**T.A.R. PUGLIA (LECCE) - SENTENZA DEL 16 APRILE 2019 N. 638**  
- Il professionista incaricato a redigere un progetto edilizio, successivamente sostituito da altro professionista, è legittimato ad accedere al titolo edilizio rilasciato al committente ed ai relativi elaborati progettuali, in considerazione dell'interesse a tutelare la propria opera professionale; ciò, a maggior ragione se egli appalesa la necessità di difendersi in un possibile giudizio di responsabilità professionale. Secondo il T.A.R., nel procedimento di accesso *ex L. 241/90* ai titoli edilizi non si configurano soggetti "controinteressati", non essendo prospettabile una lesione del diritto alla riservatezza di determinati soggetti (in particolare, dell'intestatario del titolo o del progettista).

**T.A.R. TOSCANA (FIRENZE), SEZ. III - SENTENZA DEL 17 APRILE 2019 N. 577** - Pronunciandosi sulla *vexata quaestio* della applicabilità dell'accesso civico generalizzato agli atti delle procedure contrattuali, la 3° sezione del T.A.R. Toscana inaugura una nuova tesi interpretativa, secondo la quale l'istituto è applicabile soltanto per gli atti afferenti alla fase pubblicistica di scelta del contraente (contraddistinta dalla evidenza pubblica e quindi da esigenze di pubblicità) e non per gli atti afferenti alla fase privatistica di esecuzione del contratto.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 18 APRILE 2019 N. 2535** - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici,



l'operatore economico che non abbia partecipato alla gara è legittimato a ricorrere avverso il bando, sia impugnandone le clausole che rivestano portata immediatamente escludente (per tali intendendosi quelle che impongono oneri incomprensibili o sproporzionati, che rendano la partecipazione alla gara incongruamente difficoltosa, che precludano una valutazione di convenienza economica, che presentino gravi carenze nell'indicazione dei dati essenziali necessari per la formulazione dell'offerta o che prevedano una base d'asta tale da non consentire la presentazione di un'offerta remunerativa) sia contestando il fatto stesso che sia stata indetta una gara pubblica (conferma, con diversa motivazione, TAR Campania, sez. V, sent. n. 5356/2018)





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO